

N. 45/A/ECO del 24/05/2013

N. 2900 di protocollo

**PROVINCIA DI COMO**  
**SETTORE ECOLOGIA ED AMBIENTE**

Al sensi di legge attesto che il presente documento composto da nr. ....5..... facciate, è copia conforme all'originale qui esistente.

Como, il 08.10.2013

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
ECOLOGIA E AMBIENTE  
Dr. Dario Galetti



**PROVINCIA DI COMO**

**“PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE”**  
**SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE**

Oggetto: D.Lgs 152/2006 e s.m.i. - Parte II. Rinnovo con variante non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale, già rilasciata dalla Regione Lombardia con D.d.s. n.12045 del 17/10/2007, e modificata con P.D. n. 102/A/ECO del 28/10/2009, al Comune di Mariano Comense con sede legale a Mariano Comense, p.za Teodoro Manlio 6/8 per l'impianto di discarica sito in Comune di Mariano Comense, località cascina Settuzzi.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
ECOLOGIA E AMBIENTE  
dott. Franco Binaghi



## IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA ED AMBIENTE

### VISTI:

- la Decisione della Commissione delle Comunità Europea n. 2000/532/CE del 03/05/2000 "Sostituzione della decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'art. 1, lettera a) della direttiva 75/442/CE del Consiglio relativa ai rifiuti e della decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi", nonché le decisioni di modifica n. 2001/118/CE del 16/01/2001, n. 2001/119/CE del 22/01/2001 e n. 2001/573/CE del 23/07/2001;
- la Direttiva 09/04/2002 del Ministro dell'Ambiente avente per oggetto "Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti";
- la Deliberazione Comitato Interministeriale 27/07/1984 recante "Disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 del D.P.R. 915/1982 – Smaltimento di rifiuti";
- il D.lgs. 36/2003 avente per oggetto "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" e s.m.i.;
- il D.M. 03/08/2005 "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica";
- la D.G.R. n. 7/14393 del 30/09/2003 "Determinazioni in merito alla prima applicazione del D.Lgs. 13/01/2003 n. 36 di attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti e del D.M. 13/03/2003 relativo ai criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica" e s.m.i.;
- il D.lgs. 152/2006 recante "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la L.R. 26/2003: "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche." e s.m.i.;
- la L.R. 24/2006: "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente" e s.m.i. ;
- la L.R. 6/2001: "Modifiche alla legislazione per l'attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale – Collegato ordinamentale 2001"
- la D.G.R. n. 8/8831 del 30 dicembre 2008 "Determinazioni in merito all'esercizio uniforme e coordinato delle funzioni trasferite alle Province in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (art. 8, c. 2, l.r. n. 24/2006)";
- la D.G.R. n. IX/2970 del 2 febbraio 2012 "Determinazioni in merito alle procedure e modalità di rinnovo e dei criteri per la caratterizzazione delle modifiche per esercizio uniforme e coordinato dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) (art. 8, c. 2, l.r. n. 24/2006)";
- il D.lgs. 267/2000: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- la Legge 241/1990: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.";



- la L.R. 1/2000: "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs 31 marzo 1998, n.112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)" e s.m.i. e i.;

RAMMENTATO che le Province risultano titolari delle funzioni amministrative in materia di autorizzazione integrata ambientale a partire dal 1 gennaio 2008 sulla base di quanto disposto dalla L.R. 11 dicembre 2006 n. 24 e s.m.i., con esclusione delle autorizzazioni relative alle attività di cui all'allegato VIII punto 5.2 alla parte seconda del D. Lgs. 152/02006 e s.m i. di competenza regionale;

RICHIAMATA la D.G.R. 19 novembre 2004 n.19461 avente per oggetto: "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle DD.G.R. n. 45274/99, 48055/00 e 5964/01";

RICHIAMATA la D.d.g. n. 3588 del 09/03/2005 con la quale è stata approvata la circolare inerente precisazioni in merito all'applicazione della D.G.R. 19 novembre 2004 n.19461;

RICHIAMATO il D.M. 24 aprile 2008: "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59";

RICHIAMATA la D.G.R. n. IX/4626 del 28 dicembre 2012 avente per oggetto "Determinazione delle tariffe da applicare alle istruttorie e ai controlli in materia di autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell'art. 9 c. 4 del d.m. 24 aprile 2008 (revoca della d.g.r. n. 10124/2009 e smi)";

RICHIAMATO il Decreto n. 12045 del 17/10/2007 della Regione Lombardia avente per oggetto: "Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) rilasciata al Comune di Mariano Comense, ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, punto 5.4, con sede legale in Mariano Comense (CO), p.zza Teodoro Manlio 6/8 ed impianto in Mariano Comense (CO), località Cascina Settuzzi";

RICHIAMATO, altresì, il Provvedimento della Provincia di Como n. 102/A/ECO del 28/10/2009 con il quale è stata approvata la variante non sostanziale all'Autorizzazione di cui al punto precedente prevedendo l'utilizzo di un trituratore mobile presso l'impianto;

VISTA l'istanza, presentata ai sensi degli art. 29-octies c. 1 e 29-nonies c. 1 del D.Lgs 152/2006 e s. m. e i. dal Comune di Mariano Comense con nota pervenuta in data 09/08/2012 (agli atti prot. n. 36586), finalizzata ad ottenere il rinnovo con modifiche dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al Decreto n. 12045 del 17/10/2007 sopra richiamata;

VISTA la documentazione tecnica allegata alla domanda di cui al punto precedente e le integrazioni ricevute in data 27/12/2012 (agli atti prot. n. 55592) a seguito di specifica richiesta in sede di conferenza di servizi del 03/12/2012 (prima seduta);

PRESO ATTO che la Conferenza di Servizi ha ritenuto che, secondo quanto indicato nell'all. G della D.G.R. n. 2790/2012, la modifica richiesta dal Comune di Mariano Comense contestualmente al rinnovo sia da considerarsi non sostanziale;

VISTE le relazioni finali di ARPA – Dipartimento di Como, relative all'attività ispettiva ordinaria ai sensi dell'art. 29 decies del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. effettuate presso l'impianto in oggetto, in particolare le relazioni trasmesse con note n. 175327.3.2.1 del 30/11/2011 e n. 181804.7.4 del 28/12/2012;



ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della domanda da parte del Settore Ecologia ed Ambiente che si è conclusa con valutazione favorevole in sede di conferenza di servizi del 30/01/2013, fermo restando le prescrizioni riportate nell'Allegato Tecnico;

PRESO ATTO del parere favorevole all'intervento di variante in oggetto espresso da ARPA con nota n. 23481.7.3 del 19/02/2013;

DATO ATTO che le caratteristiche della variante non sostanziale e le conseguenti condizioni di esercizio dell'impianto, accompagnate dalle prescrizioni gestionali, sono riportate nell'Allegato Tecnico che costituisce parte integrante del presente provvedimento e che sostituisce integralmente l'analogo documento tecnico approvato con precedente Decreto n. 12045 del 17/10/2007 della Regione Lombardia e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO, altresì, che l'ammontare totale della fidejussione che il gestore deve prestare all'autorità competente è pari a 3.276.195,38 Euro;

VISTA la nota n. 9251 del 16/04/2013 del Comune di Mariano Comense con la quale viene chiesto lo stralcio dell'utilizzo del trituratore mobile già autorizzato da questa Provincia con Provvedimento di variante AIA n. 102/A/ECO del 28/10/2009, in quanto non ritenuto più necessario in fase di gestione;

RITENUTO, pertanto, di rilasciare ai sensi del D.Lgs. 152/2006, l'autorizzazione integrata ambientale oggetto dell'istanza sopra richiamata alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato tecnico che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

DATO ATTO che le spese di istruttoria saranno richieste contestualmente alla comunicazione del rinnovo con variante dell'Autorizzazione Integrata Ambientale in oggetto, subordinando la notifica dell'atto all'avvenuto adempimento contabile;

DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 comma 32 e 33 della L. 127/97;

VISTO infine l'art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000: "Testo unico leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

## DETERMINA

- di rinnovare, al Comune di Mariano Comense con sede legale in Mariano Comense (CO), p.za Teodoro Manlio n. 6/8, l'autorizzazione integrata ambientale relativa all'impianto di discarica ubicato a Mariano Comense (CO), in località Cascina Settuzzi precedentemente autorizzato dalla Regione Lombardia con D.d.s. n. 12045 del 17/10/2007, per le attività previste dal D.Lgs. 152/2006 allegato VIII, punto 5.4 modificata con P.D. n. 102/A/ECO del 28/10/2009, alle condizioni specificate nell'allegato tecnico che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che sostituisce integralmente l'allegato tecnico al Decreto n. 12045 del 17/10/2007 della Regione Lombardia (modificato dal Provvedimento di questa Provincia n. 102/A/ECO del 28/10/2009);
- di approvare la variante non sostanziale, richiesta contestualmente al rinnovo, relativa al ripristino dei versanti oggetto di cedimenti mediante nuovo apporto di rifiuti, oltre al rifacimento integrale del capping di copertura nelle zone oggetto dei lavori necessari a ripristinare i profili dell'impianto, conformemente ai profili già indicati nelle autorizzazioni precedentemente rilasciate;
- di approvare altresì il nuovo Piano di Gestione post-operativa trasmesso dal Comune con nota



n. 29065 del 27/12/2012, agli atti prot. 55592;

- di dare atto che le modifiche apportate all'allegato tecnico dell'AIA di cui al D.d.s. n. 12045 del 17/10/2007, a seguito della variante non sostanziale approvata da questa Provincia con P.D. n. 102/A/ECO del 28/10/2009, sono da ritenersi superate;
- di stabilire, ai sensi del comma 1 dell'art. 29-octies del D.Lgs.152/2006 come modificato dal D.Lgs 128/2010, che la durata dell'autorizzazione è di cinque anni dalla data di emanazione del presente atto e che la relativa istanza di rinnovo debba essere presentata sei mesi prima della scadenza della stessa;
- di fare salve eventuali ulteriori concessioni, autorizzazioni, prescrizioni e/o disposizioni di altri Enti e Organi di controllo per quanto di rispettiva competenza, in particolare in materia igienico-sanitaria, di prevenzione incendi, sicurezza e tutela nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- che l'ammontare totale della fidejussione è pari a 3.276.195,38 Euro, dando atto che la somma dovuta per la gestione operativa si riferisce al singolo lotto su cui si attua il ripristino dei versanti, oggetto della modifica non sostanziale qui autorizzata;
- che la suddetta fidejussione debba essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla D.G.R. n. 19461/04 e dal D.D.G. n. 3588 del 9/3/2005, come da circolare di applicazione della Regione Lombardia D.G. Servizi di Pubblica utilità prot. Q1.2005.0015490 del 06/06/2005;

### DISPONE

la notifica del presente atto in copia conforme al Comune di Mariano Comense, al Dipartimento di Como di ARPA e ad ASL – Distretto di Como;

### DÀ ATTO

- che la mancata presentazione della suddetta fidejussione entro il termine di 30 giorni dalla data di approvazione del rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale con variante non sostanziale, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla D.G.R. n.19461/2004, comporta la revoca del provvedimento come previsto dalla medesima;
- che ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 avverso al presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla data di notifica, ovvero ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta data.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
ECOLOGIA E AMBIENTE  
(Dott. Franco Binaghi)